

AMMORTIZZATORI
SOCIALI



INTEGRAZIONI SALARIALI DA CIG ORDINARIA E STRAORDINARIA

	Compatibilità tra lavoro e diritto al beneficio	Cumulabilità tra reddito e beneficio	Riferimenti normativi
LAVORO SUBORDINATO:	<p><i>Compatibile:</i> - lavoro a tempo determinato - lavoro a tempo indeterminato e parziale, se compatibile con il rapporto di lavoro subordinato in essere</p> <p><i>Necessità di comunicazione preventiva all'INPS di svolgimento dell'attività lavorativa, pena la decadenza del diritto di beneficio</i></p> <p><i>Incompatibile:</i> nuovo rapporto a tempo pieno ed indeterminato.</p> <p><i>Compatibile</i> nella particolare ipotesi di formazione e riqualificazione dei lavoratori sospesi.</p>	<p>In via generale <i>non cumulabile, il diritto all'integrazione viene sospeso e non decade.</i></p> <p><i>Cumulabilità del beneficio con reddito da lavoro in misura variabile a seconda delle rispettive entità: il totale non deve mai superare l'entità del trattamento di CIG.</i></p> <p>- <i>cumulo parziale:</i> se reddito inferiore a importo della integrazione, al beneficiario è dovuta una quota di integrazione a concorrenza del totale della stessa.</p> <p>- <i>cumulo totale:</i> se integrazione relativa al lavoro (sospeso) a tempo parziale e reddito da lavoro a tempo parziale non sovrapponibile.</p> <p>- <i>Incumulabilità:</i> negli altri casi</p> <p>(<i>Cumulabilità delle prestazioni con l'integrazione retributiva da parte del datore di lavoro</i>).</p> <p><i>Cumulabilità delle prestazioni in caso di formazione e con l'integrazione retributiva a carico del datore di lavoro.</i></p>	<p>D.Lgs. Lgt. N. 788/1945, art. 3:" l'integrazione ..non sarà corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate".</p> <p>Art. 8 c.4 . L.n. 160/1988: "Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate":</p> <p>Art. 8 c. 5 L. 160/1988: "Il lavoratore decade dal diritto di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS dello svolgimento dell'attività predetta".</p> <p>Art. 7-ter c. 12 l. 33/2009: "In via sperimentale per il 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro 3000 per anno solare, da percettori di prestazioni interattive del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'Art. 19, c. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 Gennaio 2009 n. 2.</p>

			<p>Msg. INPS n. 16508/2009.</p> <p>Circolare Inps n. 107/2010.</p> <p>Art. 2 comma 5-quater, D.L. 28/08/2008 N. 134 convertito, con modif. dalla l. 27/10/2008 n. 166.: ..nell'ambito temporale del quadriennio della C.I.G.S. concessa ai sensi dell'Art. 1-bis del decreto legge 5/10/2004 n. 249, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2004 n. 291, i lavoratori in C.I.G.S. assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito di procedure di cui agli Art. 4 e 24 della L. 23/07/1991 N. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di C.I.G.S. e ad usufruire della relatività indennità per il periodo residuo del quadriennio.</p>
LAVORO AUTONOMO	<i>Compatibile</i>	<p><i>In via generale non cumulabile, il diritto all'integrazione viene sospeso e non decade.</i></p> <p><i>Cumulabilità del beneficio con reddito da lavoro in misura variabile a seconda delle rispettive entità : il totale non deve mai superare l'entità del trattamento di C.I.G.</i></p> <p><i>Non rileva se il lavoro (sospeso) sia a tempo parziale o tempo pieno, né il tempo dedicato al lavoro autonomo.</i></p> <p><i>- incumulabilità: o negli altri casi</i></p>	
LAVORO ACCESSORIO	<i>compatibile</i>	<p><i>Cumulabile interamente entro l'importo di 3000 euro per anno solare (se superano l'importo si applicherà la disciplina generale in materia di compatibilità e cumulabilità).</i></p>	

A CURA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI – SERVIZIO IMPRESE – 0141/433425

